

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 450/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 864 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GEORGES FARES KHOUZAM, e della società ASD LEONE XIII, avente ad oggetto la seguente condotta:

GEORGES FARES KHOUZAM, Presidente e legale rappresentante della società ASD LEONE XIII, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all'art. 43, comma 5, delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto d'immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il C.R. Lombardia e la Sezione Medica del Settore Tecnico dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore Manfredi BIZZARRI, certificata il 29.09.2015, a cura dei Sanitari del Poliambulatorio "SPARTACO" di Milano, comunicata, lo stesso giorno, alla Società di appartenenza del calciatore;

ASD LEONE XIII, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GEORGES FARES KHOUZAM per proprio conto e nell'interesse della società ASD LEONE XIII;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. GEORGES FARES KHOUZAM e di €200,00 di ammenda per la società ASD LEONE XIII;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio